



anquetpfe a
leale fax et
dux atiduf a
contempnenf
pari fupptiofo
cofenam cu comp
fax aertdufenobē tūc a
fe orque unufam ufurandam
afferat dicitur auti feparam
quod manu gūfo atiduf parcae
cu pteone unufenoloe. Iffe de
quo pteducunt oratuf hī Neme
que regi arolumoretū moluruf
tūc pro fu regi aridera fidee

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Regolamento del Corso di Laurea in Scienze Biologiche (L-13)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO NELLA RIUNIONE DEL
21/04/2020

APPROVATO DAL PRESIDIO QUALITÀ NELLA RIUNIONE DEL 17/03/2020

Articolo 1 - Struttura del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe L-13 delle Lauree in Scienze Biologiche di cui al D.M. 16 marzo 2007.
2. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, nelle cui strutture normalmente si svolgono le relative attività didattiche e di laboratorio, fatta salva la possibilità che specifici insegnamenti ed attività possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo e/o presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
3. Il presente regolamento, in conformità allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo (RGA), al Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (RDD), disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
4. Il regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, proposto dal Consiglio di Corso di Studio Congiunto (CCdSC) Laurea in Scienze Biologiche/Laurea Magistrale in Biologia previo parere della Commissione Didattica Paritetica, su proposta del Consiglio di Dipartimento è approvato con Delibera del Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione ed è emanato con Decreto Rettorale.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa e si applica alla coorte di studenti di prima iscrizione nell'anno accademico 2020-2021.
6. L'Ordinamento Didattico del corso di Laurea di Scienze Biologiche, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale e con la specifica delle attività formative e le propedeuticità è riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. La struttura didattica competente è il CCdSC.

Articolo 2 – Obiettivi formativi

Il percorso formativo del Corso di Laurea in Scienze Biologiche si propone di garantire l'acquisizione di solide conoscenze negli ambiti culturali della biologia di base tali da consentire sia il proseguimento degli studi indirizzandosi verso aspetti specifici della Biologia sia l'accesso al mondo del lavoro in ruoli tecnico-esecutivi.

Obiettivi del percorso formativo sono l'acquisizione da parte dello studente di:

- conoscenze delle discipline scientifiche di base (matematiche, fisiche e chimiche), finalizzate all'applicazione alle scienze della vita; abilità nell'uso del mezzo informatico ai fini del reperimento, organizzazione e analisi dell'informazione scientifica;
- conoscenze negli ambiti morfologico, funzionale e molecolare della biologia moderna;
- rigore metodologico nella raccolta dei dati ed autonomia di giudizio nella loro interpretazione;
- capacità di comunicazione in termini di:
 - conoscenza dell'italiano e di una lingua straniera della Comunità Europea (preferibilmente l'Inglese) in forma scritta e orale, con particolare riferimento al

- linguaggio tecnico specifico della disciplina;
- b) capacità di organizzare e presentare dati scientifici;
- c) capacità di trasferire informazione e di lavorare in gruppo.
- capacità di apprendere in termini di padronanza del metodo di studio, di abilità nella raccolta dell'informazione bibliografica e nell'utilizzo delle banche dati.

La preparazione fornita dal corso di studio, primariamente destinata al prosieguo in un Corso di Laurea Magistrale, fornisce, tuttavia, gli elementi di base per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro con mansioni esecutive.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Il corso di Laurea in Scienze Biologiche è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per l'iscrizione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche è obbligatorio sostenere una prova di orientamento, tranne nei casi di esonero disciplinati da norme del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e pubblicate alla pagina: <http://www.dstunisannio.it/it/test-di-orientamento.html>
4. La prova di orientamento è organizzata in collaborazione con il CISIA (Consorzio InterUniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso).
5. Il contenuto, i tempi e le modalità di svolgimento della prova sono dettagliati ogni anno nel relativo avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo, sul sito web di Ateneo e sul sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Nell'avviso sono altresì indicate le scadenze e le modalità per l'iscrizione al Corso di Laurea.
6. Gli esiti della prova di orientamento sono utili ad individuare eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 - Obblighi Formativi aggiuntivi (OFA)

1. La prova di orientamento, di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 3, consiste in un questionario a risposta multipla, somministrato sia in cartaceo o alternativamente on-line, che riguarda le discipline di matematica, fisica, chimica, biologia, e conoscenza della lingua inglese. I dettagli della prova ed il syllabus dei temi sono pubblicati alla pagina web <https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/>
2. Per ciascun quesito proposto nella prova, è attribuito 1 punto alla risposta corretta, 0 punti alla risposta mancante e -0.25 punti alla risposta errata.
3. Per l'anno accademico 2020-2021 eventuali OFA sono dovuti per la sola disciplina di Matematica.

4. Gli OFA sono attribuiti agli studenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo minore di 6 nei quesiti di Matematica.
5. Al fine di facilitare l'assolvimento degli OFA, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie istituisce ed attiva, per l'anno accademico 2020-2021, un corso integrativo di matematica (SSD MAT/05) consistente in 24 ore di lezioni frontali erogate durante il primo semestre. Il docente titolare del corso di Matematica definisce gli obiettivi e il programma del corso e presiede la commissione d'esame.
6. Gli OFA sono assolti attraverso il superamento di una prova scritta programmata, nell'anno accademico 2020-2021, in almeno sei date distanziate da non meno di 4 settimane l'una dall'altra.
7. Il non assolvimento degli OFA preclude allo studente l'acquisizione dei CFU relativi all'insegnamento di Matematica e Statistica, pur consentendo l'iscrizione ad anni successivi al primo e l'acquisizione di CFU relativi ad insegnamenti per i quali l'insegnamento di Matematica e Statistica non sia propedeutico.

Articolo 5 – Durata del Corso di Studio

1. La durata normale del Corso di Laurea in Scienze Biologiche è di tre anni accademici. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del triennio compresa nell'Ordinamento didattico del Corso, come disciplinato nel RDA.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente attraverso il superamento di un esame o di altra forma di verifica, effettuata nelle modalità stabilite all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 6 – Attività formative

1. Le attività formative sono programmate secondo un calendario didattico stabilito dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
2. Il piano di studio del corso di Laurea in Scienze Biologiche è consultabile al link: <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-biologiche.html>
3. Lo studente può sottoporre al CCdSC un piano di studio individuale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'Ordinamento Didattico della classe L-2, entro il 31 Dicembre.

4. Il piano di studio del corso di Laurea in Scienze Biologiche prevede l'acquisizione da parte dello studente di 12 CFU denominati "attività formative autonomamente scelte dallo studente". Nel manifesto degli studi sono proposti insegnamenti a scelta dello studente, anche mutuati da altri corsi di laurea. Allo studente è tuttavia garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché non mostrino una eccessiva sovrapposizione di contenuti con gli insegnamenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, che sarà valutata dal CCdSC su domanda dello studente.
5. È consentito allo studente proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (180 CFU), entro il 31 Dicembre. I CFU aggiuntivi acquisiti non contribuiscono alla determinazione del voto di laurea.
6. I corsi sono di norma di 24 ore per credito, secondo una ripartizione del 33% (8 ore) di lezioni frontali, seminari, o analoghe attività, e del 67% (16 ore) di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Articolo 7 – Svolgimento delle attività formative e verifica dell'apprendimento.

1. Alla fine del periodo di svolgimento, per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione conclusiva. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento di una attività formativa è la stessa per tutti gli studenti.
3. Eventuali propedeuticità sono indicate nel manifesto degli studi pubblicato alla pagina web <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-biologiche.html>
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
5. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Didattica Paritetica competente e i Docenti interessati, e sono consultabili alle pagina web <http://www.dstunisannio.it/it/orario-corsi.html> e <https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>
6. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli di esame viene assicurata attraverso il sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di ricevimento dei professori e dei ricercatori.
7. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli

esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

9. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOAL <https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do> Alla fine della prova di esame, il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presenza all'appello viene comunque registrata.

10. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

11. Lo studente ha diritto a prendere visione della prova di esame, se documentata, entro un mese dalla pubblicazione dei risultati della prova.

Articolo 8 - Tirocinio

1. L'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio curricolare è conseguita attraverso la scelta di attività formative coerenti con il progetto formativo del CdL e secondo quanto prescritto all' articolo19 del RDD.

2. La modulistica, scadenze, e i verbali di assegnazione dei tirocini sono pubblicate all'indirizzo <http://www.dstunisannio.it/it/tirocinio.html>

3. Nella domanda di tirocinio interno devono essere esplicitati, in ordine di preferenza, almeno tre laboratori in cui espletare l'attività didattica.

4. L' assegnazione del laboratorio di tirocinio tiene conto delle preferenze espresse dallo studente, nei limiti di disponibilità della struttura laboratoriale e del carico didattico del docente di riferimento.

Articolo 9 – Tutorato

1. Gli studenti del corso di laurea in Scienze Biologiche possono usufruire dell'attività di tutorato svolta dai docenti indicati dal CCdSC e riportati sulla pagina web del Corso di Studio <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-biologiche.html>

2. Il tutorato è una forma di ausilio per gli studenti inteso soprattutto a fornire consigli e indicazioni relative all'organizzazione dello studio, alla successione degli esami, alla scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale e, per le matricole, ad un primo orientamento rispetto ai possibili problemi che possono incontrarsi nel passaggio dalle scuole superiori all'università.

3. Non sono di competenza dei tutori i problemi inerenti gli argomenti trattati nei singoli corsi di lezioni, che vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

4. L'Università degli Studi del Sannio ha attivato alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. I sussidi didattici e tecnici specifici

ed i servizi di tutorato specializzato disponibili sono consultabili alla pagina <https://www.unisannio.it/it/servizi/diversamente-abili>

Articolo 10 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale consiste nella stesura, presentazione e discussione di un elaborato scritto (Tesi di Laurea) comprensivo di una dettagliata e aggiornata bibliografia redatto in lingua italiana o inglese e di carattere compilativo/bibliografico o sperimentale.
2. La Tesi di Laurea è prodotta sotto la supervisione di un professore e/o ricercatore. In caso il supervisore non sia afferente Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ad esso è affiancato un relatore interno al Dipartimento.
4. Tutte le informazioni relative alla richiesta di assegnazione sono pubblicate alla pagina web <http://www.dstunisannio.it/it/tesi-e-sedute-di-laurea.html>
5. L'assegnazione della disciplina della tesi, ed il corrispondente relatore, sono stabiliti tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati all'assegnazione, e considerando anche criteri di ripartizione omogenea del carico didattico tra i docenti.
6. La tesi decade dopo 12 mesi dall'assegnazione oltre i quali, a discrezione del relatore, lo studente andrà incontro a riassegnazione.
7. Nel caso in cui l'assegnazione non possa aver luogo secondo quanto prescritto al comma 6, il Presidente del CdS, ovvero il suo delegato o il presidente della commissione di assegnazione tesi e tirocini, inviterà lo studente a esprimere una ulteriore preferenza, anche per brevi vie, ovvero ad informarlo dei tempi necessari affinché il docente sia disponibile ad accogliere nuovi tesisti.
8. Le date delle sedute di laurea e le informazioni per la prenotazione sono pubblicate alla pagina web <http://www.dstunisannio.it/it/tesi-e-sedute-di-laurea.html>

Articolo 11 - Valutazione della prova finale

1. Alla determinazione del voto finale di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono in somma algebrica:
 - (a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come prescritto all'articolo 23 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di scienze e Tecnologie. Il voto curriculare è arrotondato all'intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49 è arrotondato a 101);
 - (b) un incremento del voto curriculare come qui descritto:
 - voto curriculare tra 66 e 76, incremento di 2 punti;
 - voto curriculare tra 77 e 87, incremento di 3 punti;
 - voto curriculare tra 88 e 98, incremento di 4 punti;
 - voto curriculare tra 99 e 110, incremento di 5 punti;

(c) 3 punti per il conseguimento della Laurea da studente in corso (entro tre anni accademici dall'iscrizione al primo anno), oppure 1 punto per il conseguimento della Laurea entro il primo anno di fuori corso (entro il quarto anno di iscrizione);

(d) 1 punto per lo svolgimento del tirocinio in un soggetto esterno;

(e) 1 punto per ogni attività certificata (esami e/o tirocinio), ciascuna di almeno 6 CFU, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;

(f) da 0 a 3 punti dalla valutazione della discussione della tesi di Laurea.

3. La lode può essere attribuita se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 110 e sussiste l'unanimità tra i componenti della commissione.

Articolo 12 - Riconoscimento crediti formativi universitari (CFU)

1. Il CCdSC, previa istruttoria della Commissione Pratiche Studenti, può riconoscere CFU per attività formative svolte in corsi di laurea precedenti (triennali e magistrali), anche non completate o caducate, presso istituzioni universitarie italiane o estere e che siano accompagnate da voto o idoneità.

2. Al fine del riconoscimento, lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi, l'articolazione didattica delle attività svolte e il giudizio finale ottenuto (voto/idoneità).

3. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in SSD previsti nell'Ordinamento Didattico, se pertinenti con il progetto formativo del Corso di studi.

4. Insegnamenti non riconducibili ai SSD previsti nell'Offerta Didattica Programmata, ma coerenti con il progetto formativo del Corso di studi, possono essere riconosciuti come insegnamenti a scelta.

5. I CFU già acquisiti relativi ad insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, sentito il docente di riferimento, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea in Scienze Biologiche possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CCdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:

a) se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;

b) se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CCdS richiederà un esame integrativo, secondo le modalità che il docente interessato riterrà più opportune, per un numero di CFU pari a quello previsto nell'offerta didattica programmata.

7. Il Consiglio del corso di Studio può richiedere a studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta possibile l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

8. Il Consiglio del Corso di Studio nel riconoscimento delle attività formative non terrà conto del requisito di eventuali propedeuticità tra insegnamenti indicato nel Piano di Studio.

-
9. Lo studente in entrata nel CdL per passaggio/trasferimento: è iscritto al primo anno se ha accumulato in carriera meno di 25 CFU; è iscritto al secondo anno se ha accumulato in carriera da 26 a 79 CFU; è iscritto al terzo anno se ha accumulato in carriera non meno di 80 CFU.
10. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:
- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario per le quali sia specificato il settore scientifico disciplinare, il voto di profitto o idoneità e il programma analitico dei temi trattati.
 - c) attività extra universitarie come prescritto all'articolo 14, comma 1, della Legge 240/2010. In tale evenienza, i crediti derivanti concorrono alla saturazione delle attività formative a scelta dello studente.
11. Le attività dei punti a) e b) del precedente comma possono essere riconosciute qualora siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
12. I crediti di lingua possono essere riconosciuti solo se acquisiti nell'ambito di un corso di studio universitario e compatibili con il progetto formativo del corso di Laurea.
13. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere legate da accordi di scambio, il CCdSC fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione Erasmus.

Articolo 13 - Rinvii

1. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Gli studenti, che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Scienze Biologiche siano già iscritti in un ordinamento previgente, hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CCdSC determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti secondo il precedente articolo 12.